




DECRETO N. 49

Oggetto: Avvio della procedura aperta per l'assentimento della concessione demaniale marittima, per anni 15, di aree e specchi acquei in località Su Siccu - Banchina est San Bartolomeo del Porto di Cagliari da destinare alla nautica da diporto e noleggio imbarcazioni, attività sportiva, compresa attività didattica, teorica e pratica connessa con la nautica da diporto, servizi per gli utenti, compresa la realizzazione di un eventuale punto ristoro.

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna

- VISTA** la L. 28 gennaio 1994, n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, e, in particolare l'art. 8, comma 3, lett. h), che attribuisce al Presidente dell'Autorità Portuale il compito di amministrare le aree e i beni del demanio marittimo;
- VISTO** il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione in data 6 aprile 1994 di individuazione della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Cagliari;
- VISTO** l'art. 18 del Regolamento al Codice della Navigazione;
- VISTI** gli articoli da 36 a 55 del Codice della Navigazione e relative norme di attuazione;
- VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- VISTO** il D.lgs. 04.08.2016 n. 169 avente ad oggetto: "Riorganizzazione razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla L. 28.01.1994 n. 84";
- VISTO** il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 369 del 17.07.2017 che nomina il Prof. Avv. Massimo Deiana Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTO** il Piano Regolatore Portuale vigente, che prevede, per la Zona A, in cui ricade la banchina est San Bartolomeo – Località Su Siccu del Porto di Cagliari, oltre alle attività sportive connesse con la nautica da diporto, anche la nautica da diporto e i relativi servizi;
- VISTA** la Delibera n. 42 del 31.12.2007, con la quale è stato previsto di utilizzare la citata banchina per attività sportive connesse con la nautica da diporto e, in particolare, per il canottaggio;
- VISTO** il Decreto del Presidente n. 146 del 04.11.2011, con il quale è stato stabilito di assentire in concessione demaniale marittima mediante pubblica gara da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, aree e specchi acquei nella predetta banchina da destinare per almeno il 50% all'attività sportiva;
- VISTO** il Decreto Presidenziale n. 101 del 09.07.2013, con il quale l'Autorità Portuale ha indetto una procedura ad evidenza pubblica per l'assentimento in concessione demaniale marittima, per la durata di anni 15, dei suindicati beni demaniali marittimi;
- VISTO** il Decreto Presidenziale n. 108 del 23.07.2013, con cui l'Autorità Portuale ha approvato il Piano attuativo della predetta banchina Est San Bartolomeo;
- VISTO** il Bando di gara CIG 5298416732, inviato in data 27.08.2013 alla GUUE, in data 04.09.2013 sulla GURI n. 104 ed infine pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente;
- VISTO** il Decreto n. 3 del 13.01.2014, con il quale è stata aggiudicata la concessione di cui trattasi a favore della Società Med Solo S.r.l.;
- VISTO** il ricorso al TAR Sardegna, numero di registro generale 139 del 2014, presentato dalla Società New SGM S.r.l., successivamente Marina di San Bartolomeo S.r.l.;



- VISTA** la Sentenza n. 690 del 2014, con cui il T.A.R. Sardegna, accogliendo il primo motivo del predetto ricorso, per via del quale si attestava la violazione della *lex specialis* di gara, ha determinato l'esclusione dalla procedura di gara dell'offerta presentata dalla Società Med Solo S.r.l. e il conseguente annullamento dell'aggiudicazione in suo favore;
- VISTO** il Decreto n. 122 Presidenziale del 01.10.2014, con il quale è stata aggiudicata la concessione in argomento alla predetta Società New SGM S.r.l.;
- VISTO** il ricorso al Consiglio di Stato con istanza cautelare, numero di Registro generale 520, proposto dalla predetta Società Med Solo S.r.l., avverso la citata Sentenza del T.A.R. n. 690/2014;
- VISTA** la Sentenza n. 2679/2015 del Consiglio di Stato, il quale definitivamente pronunciandosi sul ricorso presentato dalla Soc. Med Solo S.r.l., ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, in quanto la ricorrente ha omesso di presentare l'impegno a presentare la cauzione definitiva così come prevista dal disciplinare di gara e ha ordinato all'Autorità amministrativa di dare esecuzione al disposto della stessa;
- TENUTO CONTO** che, sulla base delle valutazioni espresse nella predetta Sentenza del T.A.R. n. 690/2014, è emerso che tutte le imprese partecipanti alla gara hanno presentato impegni alla costituzione della cauzione definitiva non conformi alle previsioni previste a pena d'esclusione dal disciplinare di gara;
- VISTO** il Decreto Presidenziale n. 73 del 07.07.2015, con cui l'Autorità Portuale, a seguito delle pronunzie dei Giudici Amministrativi sia in primo che in secondo grado (Sentenza del T.A.R. Sardegna 690/2014 e Sentenza del Consiglio di Stato n. 2679/2015), ha annullato il Decreto di aggiudicazione emesso in forza della citata Sentenza del T.A.R. Sardegna e, inoltre, ha stabilito di non procedere all'aggiudicazione nei confronti di alcuno dei partecipanti provvedendo ad annullare la gara di cui trattasi;
- VISTO** l'Accordo denominato "Contratto di Valorizzazione Urbana" del 01/09/2014 stipulato tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Comune di Cagliari e l'Autorità Portuale di Cagliari il quale prevede, tra l'altro, la riqualificazione del Padiglione Nervi;
- CONSIDERATO** che il suddetto Accordo prevede che, con i medesimi fondi, il Comune di Cagliari realizzi un ponte ciclopedonale sul Canale San Bartolomeo;
- TENUTO CONTO** che il progetto del predetto ponte ciclopedonale, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 152/2014, ricade in parte nell'area che si intende assentire in concessione e, pertanto, per esigenze tecniche è necessario modificare gli spazi da assentire in concessione rispetto alle previsioni del citato bando di gara;
- VISTA** la nota prot. n. 2498 del 23.03.2016, con cui l'Autorità Portuale ha chiesto alla Regione Sardegna - Servizio Tutela del Paesaggio e Vigilanza Provincie di Cagliari e di Carbonia-Iglesias, di attivare il procedimento di cui all'art. 167, comma 5 del D.Lgs. 42/2004 per le opere realizzate nel compendio di cui trattasi;
- VISTA** la nota pervenuta in data 12.07.2016 - prot. n. 5784, con la quale il Comune di Cagliari - Servizio Lavori Pubblici ha convocato una Conferenza di Servizi, per il giorno 26.07.2016, con le Amministrazioni competenti, al fine di valutare il progetto definitivo relativo al suddetto ponte ciclopedonale;
- VISTA** la nota pervenuta in data 16.09.2016 prot. n. 7625, con la quale il Comune di Cagliari - Servizio Lavori Pubblici ha trasmesso la Determinazione n. 7815/2016 del 12.08.2016 di approvazione delle risultanze della predetta Conferenza nonché il verbale della medesima



con cui si dichiara di approvare il suddetto progetto definitivo dei lavori di “Realizzazione del ponte ciclopedonale” nell’ambito dell’intervento di “Riqualificazione del Padiglione Nervi”;

VISTA la nota pervenuta in data 15.12.2016 prot. n. 10346, con cui la Regione Sardegna - Servizio Tutela del Paesaggio, ha trasmesso la Determinazione n. 2234, Prot. n. 45265 TP/CA-CI del 25.11.2016, con cui è stata accertata la compatibilità paesaggistica ai sensi del citato art. 167 del D.lgs. 42/2004 delle aree di cui trattasi;

VISTA la nota pervenuta in data 24.11.2017 – prot. 13081, con la quale il Comune di Cagliari – Servizio Lavori Pubblici ha trasmesso la Deliberazione n. 159 del 26.10.2017, con la quale la Giunta Comunale ha approvato, tra l’altro, il progetto esecutivo del ponte ciclopedonale di S. Bartolomeo nell’ambito del predetto intervento di riqualificazione del Capannone Nervi;

PRESO ATTO che, alla luce delle su esposte motivazioni, è stato necessario provvedere al ridimensionamento degli spazi da affidare in concessione;

ACQUISITO il parere favorevole del Comitato di Gestione nella seduta del 14.02.2018 in merito all’indizione della procedura aperta ai fini dell’assentimento della concessione demaniale marittima degli spazi in argomento;

RITENUTO NECESSARIO, preventivamente all’indizione della procedura ad evidenza pubblica, effettuare ulteriori valutazioni in ragione della prossima ed urgente esecuzione dei lavori di consolidamento statico della prospiciente banchina del Canale San Bartolomeo – lato Padiglione Nervi nonché procedere all’aggiornamento dei dati inerenti le batimetrie degli specchi acquei da assentire in concessione demaniale marittima nello stesso canale;

VISTA la nota pervenuta in data 01.02.2019 - prot. n. 2350, con la quale la Società “Geosyntech S.r.l.” ha trasmesso i rilievi batimetrici degli specchi acquei del Canale San Bartolomeo;

VISTI l’art. 18 del Reg. al Cod. Nav. nonché i principi comunitari sulla trasparenza e concorrenza;

VISTI gli articoli 8 e 12 della L.28.01.1994 n. 84;

DECRETA

1. di indire una procedura aperta per l’assentimento della concessione demaniale marittima, per la durata di 15 (quindici) anni, della Banchina Est San Bartolomeo ed antistante specchio acqueo in Località Su Siccu del Porto di Cagliari, ricadente nella Zona A del Piano Regolatore Portuale, da destinare allo svolgimento delle seguenti attività:

— nautica da diporto e noleggio imbarcazioni;

— attività sportiva, compresa attività didattica, teorica e pratica connessa con la nautica da diporto (quali a titolo indicativo e non esaustivo la vela, il canottaggio e la motonautica);

— servizi per gli utenti, compresa la realizzazione di un eventuale punto ristoro;

2. di considerare la nautica da diporto e il noleggio di imbarcazioni quale attività principale oggetto della concessione, costituendo, le altre, attività secondarie;

3. di pubblicare l’estratto dell’avviso su: Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE), Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI), n. 1 quotidiano a tiratura nazionale, n. 1 quotidiano a diffusione regionale, Albo Pretorio del Comune di Cagliari e sito istituzionale dell’Ente;

4. di aggiudicare la suindicata concessione demaniale marittima mediante il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i seguenti criteri:

a) offerta tecnica – max 70 punti; ai fini dell’attribuzione del punteggio, si valuteranno le offerte in relazione ai seguenti criteri:

— qualità dei servizi per la nautica – max 30 punti,



- attività sportiva connessa con la nautica – max 25 punti;
 - qualità architettonica e funzionale del progetto di organizzazione dell'area – max 15 punti;
- b) offerta economica - max 30 punti; ai fini dell'attribuzione del punteggio, si valuterà il maggior rialzo sul canone a base di gara;
5. di nominare responsabile del procedimento il Dott. Alessandro Franchi, Dirigente dell'Area Operativa.

Le spese di pubblicazione, per un importo presunto di €. 2.550,00 (duemilacinquecento - cinquanta/00), graveranno sul capitolo U113/160 "spese per pubblicazioni".

Le spese per la predetta pubblicazione obbligatoria dovranno essere rimborsate dall'aggiudicatario ai sensi dell'art. 4 del Regolamento recante le modalità di presentazione delle istanze concernenti l'occupazione per qualsiasi uso del Demanio marittimo amministrato da questo Ente.

Gli introiti derivanti dai canoni verranno imputati al capitolo E123/10 - canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale.

Cagliari, 21.02.2019

Il PRESIDENTE
Prof. Avv. Massimo DEIANA

L'Addetto

Il Responsabile del procedimento

Il Capo Area

Il Segretario Generale